



Regione Puglia

D.D.L. N.36 DEL 18/10/94

→
"Norme per la realizzazione da parte di imprese di
iniziative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo".




RELAZIONE

Con il Regolamento Comunitario n.2081/93, relativo alle missioni dei fondi a finalita' strutturale, sono state definite le azioni cofinanziabili da parte della Unione Europea per il periodo 1994/1999.

Il Regolamento Comunitario 2084/93 definisce in particolare le iniziative cofinanziabili da parte del Fondo Sociale Europeo.

Il presente disegno di legge intende disciplinare l'utilizzo, da parte di imprese, dei finanziamenti previsti nel "programma operativo delle azioni cofinanziabili da parte del Fondo Sociale Europeo per il periodo 94-99", in via di approvazione a Bruxelles.


L'ASSESSORE
Luigi Festinante



Art. 1

(Azioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo)

La Regione Puglia, in riferimento alle specifiche finalita' individuate dall'art.1 del Regolamento (CEE) n.2081/93 a titolo degli obiettivi 1,3 e 4, puo' autorizzare, con il concorso finanziario del Fondo Sociale Europeo ed in coerenza con il programma operativo delle attivita' cofinanziate FSE approvato dalla Unione Europea:

- a) la realizzazione di iniziative di formazione proposte da imprese, con le modalita' di cui al successivo art.2;
- b) la corresponsione alle imprese degli aiuti all'occupazione di cui al successivo art.3,cosi' come previsto dal regolamento (CEE) n.2084/93 ed in coerenza con le specifiche norme dello Stato in materia.



Art. 2

(Attività formativa)

Le imprese possono presentare progetti di formazione per disoccupati, giovani od adulti, da inserire nei propri organici, e progetti di riqualificazione, riconversione, aggiornamento, specializzazione, rivolti a proprio personale, che siano coerenti con il programma operativo approvato dalla Unione Europea.

La presentazione di progetti di formazione per disoccupati deve essere corredata dall'impegno all'assunzione del personale qualificato al termine della attività formativa.

La presentazione di progetti di formazione per occupati deve essere invece corredata da adeguate motivazioni e/o accordi relativi all'operazione formativa proposta.

I progetti formativi dovranno indicare :

- a) i presupposti tecnico-economici ed occupazionali del percorso formativo progettato;
- b) il programma didattico da svolgere che può prevedere, nel caso sia necessario per le finalità del corso, un'adeguata attività di tirocinio;
- c) le attrezzature ed il personale da utilizzare per lo svolgimento della attività formativa;
- d) il bilancio delle spese che si presume di sostenere;
- e) i risultati che l'attività formativa si propone di raggiungere.

L'esecuzione dei progetti si realizza previo verifica della idoneità delle strutture adibite alla formazione ed accettazione del controllo ispettivo da parte degli organi preposti, e mediante stipula di apposita convenzione.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 5, 3° comma del regolamento (CEE) n. 2084/93 le imprese dovranno finanziare il costo delle azioni formative per una quota adeguata, nell'entità definita a livello nazionale per tali tipi di interventi.

Art. 3 (Aiuti all'occupazione)

Le imprese possono altresì presentare richieste di corresponsione di aiuti all'occupazione, così come previsto all' art. 1 del regolamento (CEE) n. 2084/93, nelle entità ed alle condizioni previste nel programma operativo approvato dall'Unione Europea e/o dalle norme nazionali emanate.

Le provvidenze di cui innanzi devono essere erogate per assunzioni supplementari e definitive.

Art. 4

(Modalità di presentazione delle richieste)

Le richieste di intervento di cui ai precedenti artt. 2-3 devono essere presentate dalle imprese alla Regione Puglia entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di realizzazione, con le modalità che saranno individuate nell'apposito bando che verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro il 31 marzo di ogni anno.

Per l'anno 1995 le richieste dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.

L'approvazione delle richieste, con apposito provvedimento del Consiglio Regionale, verrà effettuato con i seguenti criteri:

- a) ripartizione tra misure e settori di intervento, così come definito nel programma operativo approvato;
- b) garanzia di equa ripartizione delle risorse sul territorio, secondo indici di riparto che saranno definiti, in via previsionale, nel bando annuale;
- c) preferenza per eventuali operazioni da realizzare in aree di crisi o conseguenti a specifici accordi sottoscritti in sedi istituzionali;
- d) priorità, per la corresponsione degli aiuti all'assunzione, alle richieste avanzate da piccole e medie imprese o per determinate categorie di persone, nelle percentuali che i bandi annuali, in via previsionale, indicheranno.

Per l'anno 1994 l'approvazione avverrà, ad entrata in vigore della presente legge, sulla base delle domande presentate e con criteri analoghi a quelli di cui innanzi, che la Giunta Regionale definirà tempestivamente con proprio provvedimento.

Art. 5

(Norma Finanziaria)

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti dei bilanci annuali della Regione, negli appositi capitoli relativi alla formazione professionale.



REGIONE PUGLIA

8 II

Art. 6

L'esecuzione della presente legge è affidata all' Assessorato alla formazione professionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla VI Commissione
Consiliare il 18/10/84